

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Swiss Steel Acciai Speciali s.r.l.

1. DISCIPLINA DELLA VENDITA

11 Il contratto di vendita con la Swiss Steel Acciai Speciali s.r.l. (di seguito solo Swiss Steel Acciai Speciali) è disciplinato dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita, le quali devono intendersi implicitamente accettate ad ogni trasmissione di ordinativi. Ogni diversa clausola stampata ovvero manoscritta sugli ordini e sulla corrispondenza del Compratore deve intendersi annullata e sostituita delle seguenti norme.

2. OFFERTA

In sede di negoziazione del contratto di vendita, la Swiss Steel Acciai Speciali ha facoltà di emettere un'offerta di vendita, avente quale esclusiva finalità quella di determinare il possibile oggetto del contratto, fermo restando che l'offerta non deve in alcun modo essere interpretata come proposta contrattuale giuridicamente vincolante.

3. ORDINE

31 Il Compratore, con la trasmissione dell'ordine, resta impegnato ai prezzi ed alle condizioni indicate nell'offerta e/o nei listini dalla Swiss Steel Acciai Speciali nonché dichiara di accettare le presenti Condizioni Generali di Vendita.

32 L'ordine deve essere definito in ogni sua parte e completo di tutte le necessarie indicazioni sia tecniche che amministrative nonché precisare se viene richiesto un termine di consegna tassativo.

4. CONFERMA D'ORDINE

41 La vendita si considera regolata, oltre che dalle presenti condizioni generali, solamente da quanto previsto nella Conferma d'Ordine della Swiss Steel Acciai Speciali che potrà essere inviata anche mezzo telefax o e-mail.

42 Il contratto si intenderà perfezionato al momento della restituzione della Conferma d'Ordine firmata per accettazione ovvero, in mancanza di ciò e trascorsi 3 giorni dall'invio della Conferma d'Ordine, con l'inizio dell'esecuzione - intendendosi come tale il momento dell'ordine in Acciaieria o la presa in carico dal Magazzino - senza alcun obbligo di avviso in deroga al II° comma dell'art. 1327 c.c.; e comunque in via residuale con la ricezione della merce da parte del Compratore ovvero degli eventuali terzi da questo indicati.

43 Qualsiasi clausola espressa da funzionari o intermediari della Swiss Steel Acciai Speciali sarà senza valore se non riprodotta nel testo della Conferma d'Ordine o nelle eventuali modifiche scritte della medesima o nelle presenti condizioni generali di vendita.

44 Le quantità e le dimensioni nominali, comunque e dovunque riportate, sono indicative, ammettendosi sulle prime una tolleranza del 10% in più o meno, mentre per le altre si farà riferimento a quelle previste nella Conferma d'Ordine o in mancanza dalle norme internazionali. Saranno comunque ammesse differenze in lunghezza non superiori a 500 mm.

45 Il valore dell'extra lega sarà determinato in Conferma d'Ordine ovvero, in mancanza, facendo riferimento a quanto previsto per il mercato italiano.

5. PAGAMENTO - SOLVE ET REPETE - RITARDO

51 Le modalità e i tempi di pagamento saranno quelli indicati nella Conferma d'Ordine.

52 Il Compratore, in espressa deroga a quanto previsto all'art. 1460 c.c., rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni al pagamento degli importi dovuti.

53 Il ritardo nel pagamento, anche parziale e per qualsivoglia importo, delle fatture rispetto alla loro scadenza pattuita, oltre a dare luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora legali, così come previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dà diritto alla Swiss Steel Acciai Speciali di sospendere le altre forniture che debbano ancora essere effettuate nei confronti del Compratore.

6. CONSEGNA DEI PRODOTTI

61 In mancanza di pattuizione contraria nella vendita, si ritiene che i prodotti siano venduti "franco fabbrica" (EX WORKS). In tal caso la Swiss Steel Acciai Speciali comunicherà al Compratore la data in cui i prodotti sono messi a disposizione per la presa in consegna presso gli stabilimenti Swiss Steel Acciai Speciali; diversamente la Swiss Steel Acciai Speciali sarà liberata dall'obbligo di consegna col rimettere i prodotti al vettore o allo spedizioniere.

62 In ogni caso, salvo pattuizione contraria nella vendita, è sempre a cura della Swiss Steel Acciai Speciali la spedizione dei prodotti nel luogo specificato nella Conferma d'Ordine, dietro rilascio di una nota di spedizione o lettera di vettura a nome del Compratore medesimo.

63 Le spese di trasporto e di spedizione sono sempre a carico del Compratore.

64 Nella spedizione a cura della Swiss Steel Acciai Speciali è ammessa, per i prodotti fatturati a peso, una tolleranza del tre per mille in più o in meno del quantitativo spedito. In caso di contestazione si potrà fare riferimento ad una pesa pubblica. Per i prodotti fatturati a metro o a pezzo è ammessa la tolleranza, in più o in meno, pattuita nella vendita o, in mancanza, prevista dalla consuetudine. Eventuali differenze rientranti entro questo limite non potranno, perciò, formare oggetto di reclami, né comportare modifiche all'ammontare complessivo del prezzo fatturato.

7. TERMINI DI CONSEGNA

71 La Swiss Steel Acciai Speciali si impegna a rispettare puntualmente i termini di consegna di cui alla Conferma d'Ordine.

72 L'osservanza del termine di consegna è provata dalla comunicazione al Compratore della messa a disposizione dei prodotti per la presa in consegna, ovvero dall'avviso di spedizione.

73 Il ritardo non potrà considerarsi inadempimento e non giustificherà, da parte del Compratore, né la risoluzione del contratto né il risarcimento del danno a meno che il termine di consegna non sia stato indicato come tassativo nell'Ordine e recepito come tassativo nella Conferma d'Ordine.

Tuttavia, in caso di ritardo rispetto al termine indicato, il Compratore potrà chiedere a mezzo telefax o e-mail la consegna entro i successivi 30 giorni, in mancanza della quale potrà rinunciare alla consegna senza possibilità di chiedere alcun danno alla Swiss Steel Acciai Speciali.

74 Sono in ogni caso considerati casi di forza maggiore, di per sé idonei a liberare Swiss Steel Acciai Speciali da ogni responsabilità per mancata o ritardata consegna, in via indicativa e non tassativa: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, esplosioni, gravi danneggiamenti ai propri impianti causati da tali calamità o originati da fatti dei terzi, gravi ed eccezionali guasti agli impianti non imputabili a negligenza nella cura e nella manutenzione degli stessi, improvvise restrizioni derivanti da provvedimenti delle autorità o da nuove leggi per ragioni igieniche, ecologiche, e simili, scioperi ed agitazioni sindacali generali o aziendali, blocchi alla circolazione dei mezzi di trasporto derivanti da provvedimenti delle autorità o da fatti di terzi ed in genere qualunque causa che - indipendentemente dalla volontà di Swiss Steel Acciai Speciali - di fatto non consenta di fornire, in tutto o in parte, i prodotti.

8. IMBALLAGGIO

81 I prezzi dei prodotti non sono comprensivi delle spese relative all'imballaggio, salvo diversa pattuizione scritta. Per particolari tipi di imballaggio verranno conteggiati in fattura gli extra prezzo indicati nei listini dei singoli prodotti o nella Conferma d'Ordine.

9. GARANZIE TERMINI E ESCLUSIONI

91 Il Compratore decade dal diritto alla garanzia se non procede alla denuncia dei difetti dei prodotti esclusivamente mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Swiss Steel Acciai Speciali mediante lettera raccomandata a.r. entro 8 giorni dalla scoperta e comunque, in caso di vizi occulti, non oltre 3 mesi dalla data di consegna così come individuata al punto 6.

92 La garanzia resterà esclusa in caso di: a) uso dei prodotti che non sia conforme alle specifiche tecniche dei prodotti stessi; b) danni derivati ai prodotti per fatto non imputabile, neppure indirettamente, alla Swiss Steel Acciai Speciali; c) imballaggio o trasporto dei prodotti effettuati a cura del Compratore con mezzi considerati inadeguati dalla Swiss Steel Acciai Speciali.

93 In esecuzione della presente garanzia, la Swiss Steel Acciai Speciali si impegna a sostituire i prodotti riconosciuti difettosi o non conformi al contratto. Restano, invece, espressamente esclusi il diritto del Compratore di chiedere la risoluzione della vendita, la riduzione del prezzo d'acquisto, nonché il risarcimento di qualsiasi eventuale lucro cessante. In ogni caso il risarcimento per danno emergente spettante al Compratore non potrà superare l'importo massimo corrispondente al 25% del valore della fornitura.

94 In ogni caso la Swiss Steel Acciai Speciali è esonerata da ogni responsabilità, nei limiti di cui all'art. 1229 cod. civ.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Salvi gli altri casi di risoluzione previsti dalle norme, nelle presenti condizioni generali di vendita o nella Conferma d'Ordine, la Swiss Steel Acciai Speciali avrà diritto di risolvere la vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Compratore delle somme di qualsiasi entità, comunque dovute in conseguenza della vendita, fatte salve le prestazioni già eseguite da entrambe le parti.

11. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che insorga fra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione della vendita alla quale le presenti condizioni generali si applicano, sarà devoluta in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Milano.

Il Compratore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli delle suddette Condizioni Generali di Vendita Swiss Steel Acciai Speciali s.r.l.: artt. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.